

**SENTENZA C. COST. N. 43 DEL 27 GENNAIO 2004**

Impatto sulla ripartizione delle competenze  
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<b>Legge Regione Veneto 4 novembre 2002, n.33.</b> <i>(Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo).</i> • <b>Art. 91, comma 8</b>
MATERIA	<i>Turismo</i> I commi 7 e 8 dell'art.91 prevedono che la <b>Regione proceda alla nomina di un commissario ad acta qualora il Comune non abbia modificato, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del testo unico, gli strumenti urbanistici</b> , con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi.
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 120 Cost. sistematicamente in correlazione con</li> <li>• Art. 114 e 117 secondo comma lettera p) Cost.</li> </ul>
RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Veneto
DECISIONE	<p><b>La Corte ha dichiarato infondata la questione</b>, in quanto si tratta di una ipotesi prevista dalla legge, ai fini del compimento di un'attività espressamente considerata obbligatoria e vincolata in parte nello stesso contenuto, per una finalità rispondente all'interesse unitario espresso dalle norme e dai programmi regionali e provinciali.</p> <p>Quale che debba ritenersi il rapporto fra “le funzioni fondamentali” degli enti locali di cui all'art.117 secondo comma, lettera p), e le “funzioni proprie” di cui all'articolo 118, secondo comma, sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la concreta allocazione delle funzioni. In questo quadro, <b>anche l'eventuale revisione di eccezionali sostituzioni di un livello ad un altro di governo per il compimento di specifici atti o attività e non compiuti tempestivamente dall'ente competente, <u>non può che rientrare nello stesso schema logico affidato nella sua attuazione al legislatore competente per materia, sia esso quello statale o quello regionale.</u></b></p>

**IMPATTO SULLA  
RIPARTIZIONE  
DELLE COMPETENZE  
NORMATIVE**

L'art. 120 Cost.

- Prevede un potere **sostitutivo straordinario del Governo** per la salvaguardia di interessi naturalmente facenti capo allo Stato (interessi essenziali come: il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali),
- lascia comunque impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo a organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali.

Costituendo tali interventi sostitutivi **un'eccezione** rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei Comuni definite dalla legge, sulla base di criteri assistiti da garanzia costituzionale, **debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti** elaborati dalla giurisprudenza riguardo i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.

- Le ipotesi di poteri sostitutivi devono **essere previste e disciplinate dalla legge;**
- **Esclusivamente per atti o attività prive di discrezionalità nell'an** (per non contraddire l'attribuzione della funzione amministrativa all'ente locale sostituito);
- Il potere sostitutivo deve essere **esercitato da un organo di governo** della Regione o sulla base di una decisione di questo (per l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito);
- La legge deve apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità del principio di leale collaborazione. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento e di interloquire nello stesso procedimento.